

Legge federale che modifica la legislazione sulla protezione civile

del 5 ottobre 1984

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1981 ¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 23 marzo 1962 ²⁾ sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 e 2

¹ Il Consiglio federale può in ogni momento emanare l'ordine di chiamata generale o parziale degli organismi della protezione civile per servizio attivo, ove lo esiga la protezione della popolazione.

² *Abrogato*

Art. 7 cpv. 2

² Se chiama gli organismi della protezione civile, il Consiglio federale ordina le misure e i mezzi complementari necessari.

Art. 8 cpv. 3

³ L'Ufficio federale può emanare prescrizioni d'ordine tecnico, organizzativo e amministrativo.

Art. 34

¹ Gli uomini sono obbligati a servire nella protezione civile dall'inizio dell'anno nel quale compiono i 20 anni sino alla fine dell'anno nel quale compiono i 60.

1. Obbligatorietà
a. Uomini

¹⁾ FF 1981 III 677

²⁾ RS 520.1

² Se è richiesto dalle circostanze, il Consiglio federale può anticipare l'obbligo di servire nella protezione civile all'inizio dell'anno nel quale si compiono i 16 anni e protrarlo sino alla fine dell'anno nel quale si compiono i 65.

³ La Confederazione e i Cantoni possono, per ragioni perentorie, decidere l'esenzione o la dispensa dal servizio di protezione civile. Il Consiglio federale emana le relative prescrizioni. Le decisioni dei servizi preposti alle dispense sono definitive.

Art. 35, marginale e cpv. 1^{bis} e 2

Marginale:

(Concerne soltanto il testo tedesco)

^{1bis} I militari dispensati dal servizio militare o dal servizio complementare per adempiere compiti civili possono, in tempo di pace o in tempo di servizio attivo, essere obbligati dallo stabilimento nel quale lavorano a prestare servizio di protezione civile nell'organismo di protezione di stabilimento.

² I militari dispensati dal servizio attivo per adempiere compiti civili possono, in tempo di servizio attivo, essere obbligati dallo stabilimento nel quale lavorano a prestare servizio di protezione civile nell'organismo di protezione di stabilimento.

Art. 36, marginale e cpv. 3 e 4

Marginale:

(Concerne soltanto il testo tedesco)

³ e ⁴ *Abrogati*

Art. 36a

d. Casi
particolari

¹ Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo di servire nella protezione civile gli uomini occorrenti all'esercito e che nello stesso vogliono prestare servizio.

² Per rafforzare gli stati maggiori civili di condotta e la polizia, il Consiglio federale mette a disposizione dei Cantoni e dei Comuni un numero adeguato di uomini astretti a servire nella protezione civile.

Art. 43 cpv. 1 lett. b

¹ Sono motivi di proscioglimento:

b. la sopravvenuta esenzione, giusta l'articolo 36a capoverso 1;

Art. 54 cpv. 3 lett. a

³ I quadri e gli specialisti possono inoltre essere convocati per i seguenti servizi annuali:

- a. fino a otto giorni al massimo per i capi locali, i capi di circondario, i capisettore, i capiquartiere e i capi degli organismi di protezione di stabilimento e i loro sostituti, come pure per i capiservizi e i capisolato;

Capo quinto, titolo

Capo quinto: Materiale e impianti

Art. 62

1. Materiale
a. Confederazione

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni per il materiale che serve esclusivamente alla protezione civile; esso provvede anche per la necessaria ricerca.

² La Confederazione procura di regola il materiale che deve essere necessariamente unificato.

³ L'Ufficio federale della protezione civile può emanare direttive per il materiale utilizzato sussidiariamente nella protezione civile.

⁴ La Confederazione costituisce riserve di materiale unificato.

⁵ Ai fini della decentralizzazione, la Confederazione può obbligare i Cantoni e i Comuni a tenere in deposito, amministrare e mantenere tali riserve.

Art. 63

b. Cantoni

¹ I Cantoni procurano il materiale per gli organismi di protezione degli stabilimenti e delle amministrazioni cantonali, nella misura in cui non sia distribuito dalla Confederazione.

² I Cantoni possono costituire riserve, in particolare di materiale sanitario, oltre quelle affidate loro dalla Confederazione.

Art. 64

c. Comuni

¹ I Comuni procurano il materiale per gli organismi locali di protezione e per gli organismi di rifugio, nella misura in cui non sia distribuito dalla Confederazione; essi costituiscono riserve adeguate.

² In quanto necessario, i Comuni prestano ai membri degli organismi locali di protezione e degli organismi di rifugio l'equipaggiamento personale.

Art. 65 cpv. 1

¹ Gli stabilimenti procurano il materiale per i propri organismi di protezione, nella misura in cui non sia distribuito dalla Confederazione; essi costituiscono riserve adeguate.

Art. 66

Abrogato

Art. 68

2. Impianti

¹ I Comuni e gli stabilimenti costruiscono gli impianti necessari ai loro organismi di protezione e provvedono all'equipaggiamento degli stessi.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni. Esso può, per conseguire uno stato di preparazione equilibrato, stabilire un ordine di priorità per la costruzione degli impianti.

Art. 69

1. Confederazione
a. Assunzione
delle spese

¹ La Confederazione sopporta le spese della protezione civile nella misura in cui l'esecuzione e l'amministrazione di questa le incombono, in particolare le spese per gli organismi di protezione dei suoi stabilimenti, per i servizi d'istruzione da essa organizzati e per il materiale tecnico d'istruzione.

² La Confederazione sopporta le spese del materiale necessariamente unificato, nella misura in cui lo stesso non serva all'equipaggiamento degli impianti (art. 68), dei centri operatori e delle sale di cura protetti, come pure degli ospedali di soccorso (art. 3 della legge del 4 ottobre 1963 ¹⁾ sull'edilizia di protezione civile [LEPCi]) o dei rifugi (art. 4 e 8 cpv. 2 LEPCi).

Art. 69a

b. Sussidi
federali

¹ La Confederazione versa i sussidi seguenti, tenendo conto della capacità finanziaria dei Cantoni:

- a. 30-40 per cento delle spese per i corsi, gli esercizi e i rapporti organizzati giusta le prescrizioni federali, come pure per i servizi d'istruzione degli uomini obbligati a servire nella protezione civile, messi a disposizione dei Cantoni e dei Comuni per rafforzare gli stati maggiori civili di condotta e la polizia;

- b. 30-70 per cento delle spese di costruzione e d'equipaggiamento degli impianti degli organismi di protezione (art. 68), come pure dei centri d'istruzione (art. 60);
- c. 55-65 per cento delle spese relative all'ordine di chiamata degli organismi di protezione civile da parte della Confederazione.

² Non danno diritto ai sussidi previsti nel capoverso 1 lettera b:

- a. le spese accessorie di costruzione, quali ad esempio tasse ed emolumenti cantonali e comunali;
- b. gli interessi sul capitale;
- c. i sovraccosti causati alle parti dell'edificio estranee alla protezione civile dalla costruzione di quelle ad essa attinenti.

³ Per i sussidi previsti nel capoverso 1 lettere a e c, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, fissare una somma globale.

⁴ I sussidi federali sono assegnati e versati nella misura consentita dai crediti accordati.

⁵ I crediti per la costruzione e l'equipaggiamento degli impianti possono essere ripartiti tra i Cantoni secondo i bisogni della protezione civile e il numero degli abitanti. La parte di crediti non utilizzata da un Cantone può essere attribuita ad altri Cantoni.

⁶ Il Cantone ripartisce fra i Comuni, secondo i bisogni della loro protezione civile, il credito spettantegli.

Art. 70 cpv. 2 e 3

² I Cantoni sopportano inoltre le spese rimanenti dopo deduzione dei sussidi federali (art. 69a).

³ I Cantoni assumono anche le spese per il materiale che deve essere sostituito anzitempo.

Art. 71 cpv. 2 e 3

² I Comuni sopportano inoltre le spese rimanenti dopo deduzione dei sussidi federali e cantonali.

³ I Comuni assumono anche le spese per il materiale che deve essere sostituito anzitempo.

Art. 73 cpv. 2 a 4

² Gli stabilimenti sopportano inoltre le spese rimanenti dopo deduzione dei sussidi federali e cantonali.

³ Gli stabilimenti assumono anche le spese per il materiale che deve essere sostituito anzitempo.

⁴ *Abrogato*

Art. 74

Abrogato

Art. 76a

3. Per l'occupazione dei rifugi

Se il Consiglio federale emana un ordine di chiamata della protezione civile, i proprietari e i possessori delle opere di protezione mettono gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti protetti eccedenti.

Art. 84 n. 1 lett. c

1. ...

c. disattende un ordine o regole di comportamento relativi all'allarme,

...

II

La legge federale del 4 ottobre 1963 ¹⁾ sull'edilizia di protezione civile è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 4

¹ I proprietari d'immobili devono sistemare rifugi e vie d'evacuazione in ogni nuova costruzione provvista solitamente di cantine come pure in caso di trasformazioni essenziali di edifici con cantine.

⁴ I Cantoni e i Comuni possono ordinare che i rifugi, prescritti nel capoverso 1, siano raggruppati in uno o più rifugi in comune. Occorre in merito vigilare che i rifugi in comune siano costruiti il più tardi tre anni dopo l'inizio dei lavori di costruzione del primo edificio interessato.

Art. 4 cpv. 1, 2 e 4

¹ Dove l'intensa affluenza del pubblico lo richiede, come nei centri commerciali e nei nodi importanti della circolazione, i Comuni devono provvedere alla costruzione e all'equipaggiamento di rifugi pubblici.

¹⁾ RS 520.2

² I Comuni devono pure provvedere alla costruzione e all'equipaggiamento di rifugi pubblici per gli abitanti di zone nelle quali non esistono o non possono essere costruiti rifugi privati.

⁴ *Abrogato*

Art. 5

2. Sussidi
a. Sussidi
federali

¹ La Confederazione, tenuto conto della capacità finanziaria dei Cantoni, sussidia il 30-70 per cento delle spese di costruzione e di equipaggiamento:

- a. dei centri operatori e delle sale di cura protetti, come pure degli ospedali di soccorso (art. 3);
- b. dei rifugi pubblici con:
 1. almeno 100 posti protetti;
 2. almeno 25 posti protetti, se si trovano in Comuni o frazioni discoste con meno di 200 abitanti.

² Nello stabilire l'ammontare del sussidio sono computati i presumibili vantaggi derivanti al proprietario dalle costruzioni e attrezzature.

³ La Confederazione non sussidia:

- a. le spese accessorie di costruzione, quali ad esempio tasse ed emolumenti cantonali e comunali;
- b. gli interessi sul capitale;
- c. i sovraccosti causati alle parti dell'edificio estranee alla protezione civile dalla costruzione di quelle ad esse attinenti.

⁴ I sussidi federali sono assegnati e versati nella misura consentita dai crediti accordati.

⁵ I crediti per la costruzione e l'equipaggiamento di centri operatori e sale di cura protetti, di ospedali di soccorso come pure di rifugi pubblici possono essere ripartiti tra i Cantoni secondo i bisogni della protezione civile e il numero degli abitanti. La parte di crediti non utilizzata da un Cantone può essere attribuita ad altri Cantoni.

⁶ Il Cantone ripartisce fra i Comuni, secondo i bisogni della loro protezione civile, il credito spettantegli.

Art. 6

b. Sussidi dei
Cantoni e
dei Comuni

¹ I Cantoni e i Comuni sopportano il resto delle spese di costruzione e d'equipaggiamento dei centri operatori e delle sale di cura protetti come pure degli ospedali di soccorso. La ripartizione dei sussidi tra il Cantone e il Comune è retta dal diritto cantonale.

² Il diritto cantonale determina i sussidi cantonali per la costruzione e l'equipaggiamento dei rifugi pubblici.

Art. 7

Abrogato

Art. 8, marginale e cpv. 2 e 3

3. Esigenze minime ed equipaggiamento dei rifugi privati

² Il Consiglio federale può prescrivere l'equipaggiamento dei rifugi privati.

³ *Abrogato*

Art. 9 cpv. 2

Abrogato

Art. 11 cpv. 2

Abrogato

Art. 13

8. Permessi di costruzione

¹ I permessi di costruzione sono accordati soltanto se i progetti corrispondono alle esigenze minime secondo l'articolo 8 e alle prescrizioni esecutive e sono stati approvati dagli organi competenti.

² Per assicurare la costruzione dei rifugi conforme alle prescrizioni, i Cantoni possono esigere dal committente una garanzia fino al 3 per cento delle spese presumibili di costruzione, non compreso il costo del terreno.

³ Le garanzie saranno liberate appena il rifugio sarà stato costruito secondo le prescrizioni tecniche e collaudato dagli organi di controllo.

III

Disposizione transitoria

L'assunzione delle spese per il materiale necessariamente unificato che i Comuni non hanno comandato, benché lo potessero sulla base delle quote d'attribuzione fissate dall'Ufficio federale della protezione civile, è retta dal diritto previgente. I Cantoni stendono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una lista di tale materiale per gli organismi di protezione civile dei Comuni interessati.

IV

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1984

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1984

Il presidente: Debétaz

Il presidente: Gautier

Il segretario: Huber

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 16 ottobre 1984 ¹⁾

Termine di referendum: 14 gennaio 1985

¹⁾ FF 1984 III 52

Legge federale che modifica la legislazione sulla protezione civile del 5 ottobre 1984

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1984
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.10.1984
Date	
Data	
Seite	52-60
Page	
Pagina	
Ref. No	10 114 578

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.